

Sentenza n. 4195/2015 pubbl. il 01/04/2015
RG n. 21861/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Brat ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **21861/2014** promossa da:

con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliati in Milano,
presso l'avv. ATTORI

contro

con il patrocinio dell'avv. Vittorio Pisapia,
elettivamente domiciliata in Milano, via degli Omenoni n. 2, presso il difensore avv. Vittorio
Pisapia CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.





Sentenza n. 4195/2015 pubbl. il 01/04/2015
RG n. 21861/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 14.03.2014 in qualità di ex soci
della & C. S.n.c., società cancellata dal registro delle imprese in
data 27.11.2007, hanno convenuto in giudizio fine di ottenere la
restituzione di somme, illegittimamente corrisposte a titolo di interessi anatocistici,
commissioni di massimo scoperto, interessi usurari in relazione al contratto di conto corrente
n. 610 acceso dalla società & C. S.n.c. nel dicembre 1997 e chiuso
nell'ottobre 2007.

Parte convenuta si è costituita in giudizio domandando, in via pregiudiziale, l'accertamento
del difetto di legittimazione attiva degli attori e, nel merito, il rigetto delle domande
avversarie.

Con riguardo alla questione pregiudiziale circa il difetto di legittimazione attiva degli attori,
va rilevato quanto segue. Anzitutto, si osserva che il contratto di conto corrente per cui è
causa, per stessa ammissione di parte attorea, è stato stipulato tra la società

& C. S.n.c. e (cfr. pag. 1 atto di citazione). Ebbene,
detta società è stata, dapprima, nel 2006, posta in liquidazione volontaria e in data 27.11.2007
è stata cancellata dal registro delle imprese (doc. 2 fasc. convenuta). Si osserva che, a seguito
dell'entrata in vigore del d.lgs. 6/2003, la cancellazione dal registro delle imprese di una
società di capitali, così come di una società di persone, provoca l'estinzione dell'ente
medesimo, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di rapporti giuridici non definiti in capo
all'ente stesso. Successivamente a detta cancellazione possono dunque permanere rapporti in
capo alla società che non sono stati definiti in sede di liquidazione o perché trascurati (i cc.dd.
"residui non liquidati"), o perché solo in seguito se ne è scoperta l'esistenza (le cc.dd.
"sopravvenienze"). In generale, con riferimento a detti rapporti attivi, non definiti in sede di
liquidazione del patrimonio sociale, viene a determinarsi un meccanismo successorio tale per
cui, venuto meno il vincolo sociale, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti
torna ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato
personale. Tuttavia, ove detti rapporti attivi consistano in mere pretese, a cui non corrisponda
nel patrimonio sociale alcun diritto idoneo ad essere iscritto in bilancio, gli stessi devono
considerarsi rinunciati da parte della società stessa. Detta rinuncia si configura anche per i
diritti di credito illiquidi, in relazione ai quali non è stata esperita da parte del liquidatore
alcuna azione giudiziaria diretta ad ottenerne la relativa liquidazione e di cui non si è tenuto in
alcun modo conto in sede di cancellazione della società dal registro delle imprese. In questi

Sentenza n. 4195/2015 pubbl. il 01/04/2015
RG n. 21861/2014

termini le Sezioni Unite hanno statuito che: *“E' ben possibile che la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa (si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758); ma ciò può postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione. Ad analoghe conclusioni può logicamente pervenirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido: di modo che solo un'attività ulteriore da parte del liquidatore – per lo più consistente nell'esercizio o nella coltivazione di un'apposita azione giudiziaria – avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali. In una simile situazione la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Ma quando, invece, si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si può esimere dall'interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive”* (Cass., S.U., 6070/2013). Ebbene, nel caso *de quo* deve ritenersi che i crediti che gli attori fanno valere nel presente giudizio non erano né certi, né tantomeno liquidi al momento della liquidazione volontaria della società. Il fatto che _____ amministratore, nonché liquidatore della _____ & C. S.n.c., ben consapevole dell'esistenza del rapporto di conto corrente *de quo* proprio in ragione delle cariche sociali ricoperte, abbia omesso di intraprendere, in sede di liquidazione, un'azione giudiziaria diretta ad ottenere l'accertamento delle odierne pretese, deve essere considerata una rinuncia al predetto credito da parte della società. Detta rinuncia comporta dunque l'impossibilità, da parte degli attori, di succedere in un rapporto di credito che si è estinto per effetto della rinuncia stessa.





Sentenza n. 4195/2015 pubbl. il 01/04/2015
RG n. 21861/2014

Alla luce di quanto precede, va dichiarato il difetto di legittimazione degli odierni attori.

Ogni altra questione di merito è, pertanto, assorbita.

Le spese seguono la soccombenza, nei termini indicati in dispositivo. A questo proposito si precisa che, per il calcolo del compenso, viene applicata la riduzione del 50% per la fase decisoria, avuto riguardo all'assenza di comparse conclusionali e memorie di replica.

Infine, non si reputa di applicare il disposto di cui all'art. 4, comma 8, DM 55/14 in quanto la tesi di parte convenuta presupponeva comunque una qualificazione giuridica articolata dei crediti azionati.

P.Q.M.

il giudice, definitivamente decidendo nella causa n. 21861/2014 R.G., ogni difesa ed eccezione respinta, così provvede:

1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di

2) condanna in solido a rimborsare, in favore di le spese processuali che liquida in complessivi Euro 5.871,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso dal giudice unico presso il Tribunale di Milano, in data 1.4.2015.

Il Giudice
Dott. Silvia Brat

DIRITTO DI COPIA PER
€ 38,90. ASSOLTO MEDIANTE
APPLICAZIONE DI MARCHE DA BOLLO
SULL'ORIGINALE, Ex Art. 285, T.M. 115/2002
Milano, 3.4.15
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Milano, li 03.04.2015



IL CANCELLIERE

Assistente Giudiziaria S. S.
Domenica Pepe